

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Monza e Brianza

.....



STATUTO DEL COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO

Testo adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 13/3/2019

**Publicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Bovisio Masciago dal 19/3/2019 al 18/4/2019
e sul B.U.R.L. n. 20 del 15.5.2019 (serie Avvisi e Concorsi)**

Sommario

Preambolo.....	4
TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI E VALORI COMUNITARI.....	4
Art. 1 – Ordinamento territoriale.....	4
Art. 2 – Principi e finalità.....	4
Art. 3 – Territorio e sede comunale.....	5
Art. 4 – Stemma e gonfalone.....	5
TITOLO II - LA COMUNITA' LOCALE.....	5
Art. 5 – Principi.....	5
Art. 6 – Principi generali.....	5
Art. 7 – Modalità di accesso all'informazione.....	5
Art. 8 – Associazionismo e partecipazione.....	6
Art. 9 – Istanze, petizioni e proposte di deliberazione.....	6
Art. 10 – Consultazione popolare.....	6
Art. 11 – Referendum consultivo, abrogativo e propositivo.....	6
Art. 12 – Diritto alla partecipazione dei cittadini nei processi amministrativi.....	8
Art. 13 – Consultazione nei processi amministrativi.....	8
Art. 14 – Onorificenze.....	8
TITOLO III - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE.....	8
Art. 15 – Funzioni del Comune.....	8
Art. 16 – Regolamenti.....	8
Art. 17 – Organi di governo.....	9
Art. 18 – Principi costitutivi.....	9
Art. 19 – Competenze e attribuzioni del Consiglio Comunale.....	9
Art. 20 – Linee programmatiche.....	9
Art. 21 – Convocazione.....	9
Art. 22 – Commissioni consiliari.....	10
Art. 23 – Attribuzioni delle commissioni.....	10
Art. 24 – Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale.....	10
Art. 25 – Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo.....	11
Art. 26 – Diritti e doveri dei Consiglieri.....	11
Art. 27 – Decadenza del Consigliere Comunale.....	11
Art. 28 – Principi generali.....	11
Art. 29 – Attribuzioni del Sindaco.....	11
Art. 30 – Ordinanze.....	12
Art. 31 – Vicesindaco.....	12

Art. 32 – Principi generali	13
Art. 33 – Composizione della Giunta, nomina degli Assessori e cessazione dalla carica.....	13
Art. 34 – Svolgimento dei lavori	13
Art. 35 – Attribuzioni.....	13
Art. 36 – Incarichi degli Assessori	14
TITOLO IV - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI	14
Art. 37 – Il Segretario comunale ed il Vicesegretario	14
Art. 38 – Principi organizzativi	14
Art. 39 – Diritti e doveri dei dipendenti	15
TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI.....	15
Art. 40 – Principi generali	15
Art. 41 – Gestione in economia.....	15
Art. 42 – Azienda speciale	16
Art. 43 – Istituzioni	16
Art. 44 – Società di capitale	16
TITOLO VI - COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI	16
Art. 45 – Principi di cooperazione.....	16
Art. 46 – Convenzioni ed Unioni	16
Art. 47 – Accordi di programma	17
TITOLO VII - BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE	17
Art. 48 – Principi e criteri.....	17
Art. 49 – Collegio dei Revisori	17
Art. 50 – Controllo di gestione.....	17
TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI	17
Art. 51 – Revisione dello Statuto	17

Preambolo

1. Il Comune di Bovisio Masciago adotta il presente Statuto nell'ambito della sua autonomia riconosciuta dalla Carta Costituzionale della Repubblica Italiana e dalle leggi ordinarie, riconoscendosi nei valori di libertà, giustizia, pace, solidarietà, moralità, cooperazione, pari opportunità, responsabilità individuale e sociale, operosità e spirito di iniziativa, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dell'ambiente, riconoscimento del ruolo della famiglia nelle sue diverse espressioni riconosciute dalla legge, rispetto e valorizzazione delle differenze.

2. Appartengono alla comunità di Bovisio Masciago coloro che risiedono sul territorio comunale o vi hanno dimora o vi svolgono abitualmente la propria attività lavorativa.

3. È preciso dovere morale e civico di ogni residente nel Comune di Bovisio Masciago partecipare attivamente alla gestione della cosa pubblica, nei modi previsti dal presente Statuto, nonché quello di contribuire al rispetto, alla conservazione e all'arricchimento del patrimonio della Comunità (ambiente, monumenti, beni e attrezzature pubbliche).

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI E VALORI COMUNITARI

Art. 1 – Ordinamento territoriale

1. Il Comune di Bovisio Masciago è Ente locale autonomo, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

Art. 2 – Principi e finalità

1. Il Comune di Bovisio Masciago promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 e della Carta Europea delle Autonomie Locali.

2. Il Comune di Bovisio Masciago ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria che esercita nelle forme e nei limiti del presente Statuto, delle leggi e della Costituzione.

3. Il Comune, in particolare, nello svolgimento della propria azione, opera:

- a) secondo il principio di sussidiarietà, nei rapporti con gli Enti sovra-ordinati e con le associazioni e le istituzioni del territorio;
- b) per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
- c) nel rispetto del principio di separazione dell'azione politica da quella amministrativa e di quello di trasparenza nell'adozione dei suoi provvedimenti, tanto di quelli di natura politica, quanto di quelli di natura amministrativa;
- d) perseguendo le pari opportunità sul lavoro e nella partecipazione alla politica attiva ed all'amministrazione del territorio, superando le discriminazioni fra i generi;
- e) favorendo la partecipazione delle persone, singole e associate, finanche degli operatori economici, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale, anche attraverso innovativi strumenti di partecipazione;
- f) favorendo la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alle istituzioni ed alla vita della comunità locale, anche attraverso organismi rappresentativi delle fasce minorili, nel rispetto degli atti di indirizzo del Consiglio Comunale;
- g) sostenendo e valorizzando l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle associazioni libere e democratiche, mediante organismi rappresentativi;
- h) promuovendo l'accesso alla cultura, anche attraverso la crescita della cultura digitale, e il diritto allo studio, essenziale per il diritto di cittadinanza;
- i) tutelando le tradizioni e i valori della cultura nazionale e locale, rispettando le diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche;
- j) realizzando forme di tutela delle categorie svantaggiate e disagiate;
- k) perseguendo la tutela dei beni ambientali, la sostenibilità del territorio e la tutela della salute, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

4. Il Comune collabora con gli altri Enti territoriali, in particolare quelli limitrofi, favorendone le aggregazioni e le collaborazioni, nel rispetto del principio di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa.

5. Il Comune collabora con gli Enti sovraordinati per la tutela di rifugiati politici, richiedenti asilo, apolidi, nel rispetto delle culture e delle religioni e della sicurezza della sua comunità.

Art. 3 – Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 4,9 e confina con i comuni di Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Desio, Varedo, Limbiate e Solaro.
2. La sede del Comune è posta in Piazza Biraghi, n. 3 e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio comunale.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale. Per particolari esigenze, il Consiglio comunale e gli altri organi collegiali del Comune possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, sempre nell'ambito del territorio comunale.

Art. 4 – Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Bovisio Masciago (con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10.08.1906).
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo rappresentante, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata (con Decreto Presidente della Repubblica Reg. n. 8 Presidenza Fog. n. 163 in data 30.06.1958).
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale e per eventi che godono del patrocinio del Comune, può essere autorizzato l'uso e la riproduzione di tali simboli.

TITOLO II - LA COMUNITA' LOCALE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 5 – Principi

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione delle donne e degli uomini che compongono la comunità di Bovisio Masciago, sia come singoli che nelle organizzazioni sociali, all'attività dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. L'amministrazione attiva idonee forme di consultazione per acquisire il parere dei soggetti singoli od associati su specifici problemi.

CAPO II - PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Art. 6 – Principi generali

1. La trasparenza è intesa come accessibilità delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sull'attività istituzionale e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, di integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
3. Tutti i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono redatti in un linguaggio accessibile, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli ed acquisirli.
4. Gli amministratori e i dirigenti sono tenuti a comunicare le informazioni previste dalle leggi e dai Regolamenti al fine della loro pubblicazione.

Art. 7 – Modalità di accesso all'informazione

1. Il Comune individua spazi, luoghi e strumenti idonei per la pubblicazione degli atti e delle notizie che occorre portare a conoscenza del pubblico.
2. Il Comune adotta, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e legalità, procedure atte a favorire l'accesso dei cittadini agli atti tramite la rete internet e tutti gli altri strumenti ritenuti idonei. Pubblica nel

proprio sito istituzionale i documenti, le informazioni ed i dati concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione a cui corrisponde il diritto dei cittadini ad accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

3. Per tutto ciò che non è pubblicato obbligatoriamente sul sito internet del comune i cittadini possono esercitare il diritto di accesso agli atti in conformità al Regolamento Comunale di Accesso agli atti.

CAPO III - DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA

Art. 8 – Associazionismo e partecipazione

1. La partecipazione rappresenta un diritto dei cittadini e delle cittadine e la sussidiarietà un elemento portante della democrazia partecipativa. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni. Considera pertanto suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale, garantendo la facoltà di agire per la tutela dei diritti.

2. Il Consiglio Comunale, al fine di garantire le finalità di cui al comma 1:

- a) promuove forme di consultazione della popolazione e percorsi di democrazia partecipativa;
- b) assicura il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
- d) assicura che dei risultati delle consultazioni sia dato atto nei provvedimenti adottati dall'amministrazione;
- e) agevola la fruizione di strutture o spazi idonei per il corretto e proficuo svolgimento degli incontri finalizzati alla partecipazione di cittadini, gruppi e associazioni che ne facciano richiesta.

Art. 9 – Istanze, petizioni e proposte di deliberazione

1. I residenti, intesi ai fini del presente articolo coloro che risiedono nel Comune di Bovisio Masciago e che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi con sede legale nel comune possono presentare all'Amministrazione Comunale:

- istanze
- petizioni
- proposte di deliberazione

dirette a promuovere interventi per una migliore tutela di interessi collettivi locali o per migliorare i servizi e presentate secondo i tempi e le modalità definiti dal Regolamento della Partecipazione Popolare.

2. L'istanza è una richiesta al fine di ottenere informazioni relative a specifici problemi oggetto dell'attività dell'Ente ai quali l'Amministrazione deve rispondere nei tempi e nei modi stabiliti dal Regolamento della Partecipazione popolare.

3. Con la petizione i proponenti sottopongono specifici problemi di carattere collettivo e/o avanzano possibili soluzioni.

4. La proposta di deliberazione è la richiesta di deliberare su materie di competenza del Consiglio Comunale, ad esclusione delle materie riservate dalla legge alla competenza esclusiva di tale Organo, mediante la presentazione di progetti di delibera secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento.

5. Il Comune, attraverso i suoi organi, ha trenta giorni di tempo dalla data di ricezione per esaminarle e far conoscere ai proponenti il proprio intendimento in merito, secondo le competenze degli Organi di Governo e secondo i tempi e i modi stabiliti da apposito Regolamento.

Art. 10 – Consultazione popolare

1. È ammessa la consultazione della popolazione del Comune su specifici argomenti di interesse collettivo nelle materie di competenza comunale, anche attraverso questionari e sondaggi. La consultazione è promossa su proposta della Giunta Comunale o dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

2. La consultazione non può aver luogo in coincidenza con le elezioni politiche e amministrative.

Art. 11 – Referendum consultivo, abrogativo e propositivo

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione l'istituto del referendum:

- a) con il referendum consultivo i titolari dei diritti di partecipazione esprimono il loro orientamento in merito a temi, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale;

- b) con il referendum abrogativo i titolari dei diritti di partecipazione richiedono l'abrogazione, totale o parziale, dall'ordinamento comunale di deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale. L'abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto disposizioni aventi autonomo contenuto prescrittivo.
- c) con il referendum propositivo i titolari dei diritti di partecipazione possono proporre modifiche e/o aggiunte in merito ai temi, programmi e progetti di competenza dell'Amministrazione Comunale.
2. I referendum possono riguardare solo materie di esclusiva competenza dell'Ente, ad esclusione di quelle di cui ai commi 8 e 12
3. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con le elezioni politiche o amministrative.
4. Hanno diritto di voto nella consultazione referendaria tutti i residenti, intesi coloro che abbiano la residenza nel Comune di Bovisio Masciago da almeno 2 anni e che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età.
5. Il giudizio sull'ammissibilità dei quesiti referendari e le modalità di presentazione della richiesta e dello svolgimento sono disciplinati da apposito Regolamento.
6. Il referendum consultivo può essere richiesto, da:
- almeno 1500 residenti, definiti secondo il comma 4 precedente;
 - la Giunta Comunale;
 - la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
7. Dal momento dell'indizione del referendum, il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberatoria relativamente all'argomento oggetto del referendum stesso.
8. Non possono essere sottoposte a referendum consultivo le deliberazioni, o parti di esse, riguardanti:
- a) Statuto e Regolamento del Consiglio Comunale e Statuti e Regolamenti di enti diversi dal Comune;
 - b) Bilanci annuali, pluriennali, le relative variazioni e i conti consuntivi;
 - c) Tributi locali, tariffe, contabilità e regolamenti in tali materie;
 - d) Atti relativi a convalida degli eletti, di surroga, nomina e designazioni e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;
 - e) Materie amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
 - f) Espropriazioni per pubblica utilità;
 - g) Costituzione e/o atti di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico;
 - h) Ordinamento del personale;
 - i) Atti di pianificazione territoriale e strumenti urbanistici in genere;
 - l) Oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi che hanno dato luogo a impegni finanziari verso terzi;
9. Il referendum consultivo si intende valido se ha partecipato al voto almeno il 30% degli aventi diritto.
10. Il voto favorevole al quesito da parte della maggioranza dei partecipanti alla consultazione referendaria vincola il Consiglio Comunale a pronunciarsi entro 90 giorni. Il Consiglio Comunale, ove non accolga la proposta e/o l'indicazione approvate dal referendum, dovrà con apposita deliberazione indicarne le motivazioni.
11. Il referendum abrogativo o propositivo può essere richiesto da almeno 2000 residenti.
12. Il quesito sottoposto a referendum abrogativo o propositivo non può essere considerato ammissibile, oltre che nelle materie escluse nel caso di referendum consultivo, di cui al precedente comma 8, quando:
- a) la richiesta concerne deliberazioni, o parti di esse, già sottoposte a referendum nell'arco della medesima consiliatura, ovvero da considerare abrogate per effetto di deliberazioni successivamente intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina oggetto del quesito;
 - b) l'eventuale abrogazione derivante dal referendum non potrebbe avere più effetti di sorta a causa dell'avvenuto e completo conseguimento di efficacia di atti ulteriori di natura esecutiva rispetto a quello di cui si chiede l'abrogazione.
13. La proposta oggetto del referendum abrogativo o propositivo è approvata se ha partecipato almeno il 50% + 1 degli aventi diritto al voto e se è stata raggiunta la maggioranza favorevole (50%+1) dei voti validamente espressa.
14. Qualora il risultato del referendum sia favorevole il Consiglio Comunale prende atto dell'esito entro 90 giorni. La deliberazione è pubblicata immediatamente all'albo on-line e l'efficacia ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Il Consiglio Comunale nella stessa deliberazione può sospendere l'efficacia della consultazione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l'esito della consultazione per garantire l'erogazione di servizi pubblici.

CAPO IV - PARTECIPAZIONE NEI PROCESSI AMMINISTRATIVI

Art. 12 – Diritto alla partecipazione dei cittadini nei processi amministrativi

1. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. I portatori di interesse hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento di accesso agli atti sottrae all'accesso.
4. L'amministrazione è tenuta ad informare i portatori di interesse dell'avviamento del procedimento amministrativo. Le modalità di informazione, di raccolta delle istanze e proposte ed il conseguente pronunciamento dell'amministrazione sono normate da apposito Regolamento.

Art. 13 – Consultazione nei processi amministrativi

L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa. Le forme di tali consultazioni sono stabilite nella deliberazione dell'organo che propone la consultazione stessa.

CAPO V - ONORIFICENZE

Art 14 – Onorificenze

1. Il Comune di Bovisio Masciago conferisce onorificenze a Enti, Associazioni, Istituzioni, cittadini e cittadine residenti e non o stranieri, senza distinzione di razza, sesso e religione che si siano particolarmente distinti negli ambiti e nelle attività sia pubbliche sia private, o quale segno di riconoscenza per uno specifico atto straordinario compiuto verso la Comunità di Bovisio Masciago da essa riconosciuto e apprezzato.
2. Le onorificenze vengono concesse secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento.

TITOLO III - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - FUNZIONI E REGOLAMENTI

Art. 15 – Funzioni del Comune

1. Il Comune svolge, nei limiti e nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti, le funzioni amministrative previste dalla legge, che sono esercitate sulla base di una attività di programmazione ed in particolare nei seguenti ambiti:
 - a) pianificazione territoriale;
 - b) mobilità sostenibile delle merci e delle persone;
 - c) tutela e valorizzazione dell'ambiente, dei beni culturali, archeologici, artistici, storici e paesaggistici;
 - d) tutela idrogeologica e valorizzazione delle risorse idriche;
 - e) riduzione, riciclo e smaltimento dei rifiuti;
 - f) salvaguardia, raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
 - g) servizi ed interventi per lo sviluppo economico;
 - h) assistenza e servizi sociali;
 - i) promozione della cultura;
 - l) pubblica istruzione, attività di sostegno scolastico, per quanto di competenza del Comune;
 - m) attività culturali, sportive, ricreative e del tempo libero;
 - n) polizia amministrativa;
 - o) polizia locale;
 - p) pubblica sicurezza e vigilanza, ordine pubblico;
 - q) protezione civile;
 - r) altri servizi rivolti alla cura degli interessi della comunità e ad uno sviluppo civile ed economico compatibile con il rispetto del territorio.

Art. 16 – Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie demandate dalla legge e dal presente Statuto;
 - b) nelle materie di competenza comunale o che possono essere regolate dal Comune stesso nel rispetto del principio della competenza concorrente di eventuali enti di natura sovraordinata.

2. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto e dai regolamenti applicativi dello stesso.
3. Nella formulazione dei regolamenti possono essere consultati anche i soggetti interessati.
4. L'adozione dei regolamenti spetta in via generale al Consiglio Comunale, fatto salvo disposizioni specifiche diverse, che esercita tale attribuzione nel rispetto della legge e dello Statuto.
5. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

CAPO II - ORGANI DI GOVERNO ED ATTRIBUZIONI

Art. 17 – Organi di governo

Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta.

CAPO III - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 18 – Principi costitutivi

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Le Consigliere e i Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Art. 19 – Competenze e attribuzioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze, nonché esercita le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento dallo stesso Consiglio adottato.
2. Il Consiglio Comunale indirizza l'attività dell'Ente mediante l'adozione degli atti fondamentali di cui è per legge competente.
3. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
4. Per ogni seduta del Consiglio Comunale viene redatto il verbale, le cui modalità vengono definite nel Regolamento.

Art. 20 – Linee programmatiche

1. Entro 120 giorni decorrenti dalla data della sua proclamazione il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Ciascun Consigliere Comunale ha la facoltà di proporre integrazioni, modifiche od adeguamenti, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità e nei termini indicati nel Regolamento del Consiglio Comunale.
2. Entro il termine stabilito dalla legge, il Sindaco e gli Assessori sottopongono alla verifica del Consiglio lo stato di attuazione delle linee programmatiche annuali. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'approvazione del Consiglio il rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche e dei progetti. Nel corso del mandato il Consiglio può integrare o modificare le linee programmatiche, per adeguarle alle esigenze del territorio.

Art. 21 – Convocazione

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco neoeletto entro 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è presieduta dal/la Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente, secondo quanto disposto dall'art. 40 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
3. È Consigliere anziano colui/colei che, presente alla prima convocazione, ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche.

4. Le successive convocazioni del Consiglio sono effettuate dal Presidente del Consiglio secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale ed assicurando, in ogni caso, ai Consiglieri una preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio.

5. Hanno inoltre diritto di chiedere la convocazione del Consiglio 1/5 dei Consiglieri, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 22 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale istituisce a maggioranza assoluta dei propri membri, nel suo seno, Commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Le Commissioni consiliari sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Alle sedute partecipano il Sindaco e/o gli Assessori competenti per materia.

3. Le Commissioni, così come ciascun Commissario, possono invitare a partecipare ai propri lavori persone singole o rappresentanti di organismi che siano ritenuti utili per l'esame dei problemi specifici oggetto della seduta, secondo i modi stabiliti dal Regolamento del Consiglio Comunale.

4. La Presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia ovvero aventi carattere di indagine su atti o fatti determinati compiuti dall'Amministrazione Comunale, ove costituite, è attribuita ad un Consigliere appartenente ai Gruppi di Opposizione.

Art. 23 – Attribuzioni delle Commissioni

1. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina il numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione delle Commissioni consiliari, garantendo la partecipazione di tutti i Gruppi consiliari.

2. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio Comunale al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

3. Compito principale delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale con apposita delibera.

Art. 24 – Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale elegge tra i propri componenti un proprio Presidente nella prima seduta del Consiglio con il voto favorevole:

- a) dei 2/3 dei Consiglieri assegnati nella prima votazione;
- b) a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati dal secondo scrutinio, qualora la maggioranza al punto a) precedente non venga raggiunta;
- c) a maggioranza semplice dal quarto scrutinio, qualora la maggioranza al punto b) non venga raggiunta.

2. Le votazioni per l'elezione sono a scrutinio segreto.

3. Il Presidente convoca il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento di funzionamento del Consiglio, nonché dei termini di legge, nonché quando lo richiedano il Sindaco o un quinto dei Consiglieri

4. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale e ne fa osservare il regolamento; dirige i lavori del Consiglio Comunale e ne tutela l'ordine, secondo il Regolamento del Consiglio Comunale.

5. Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Capi gruppo consiliari secondo il Regolamento del Consiglio Comunale

6. Il Vicepresidente del Consiglio Comunale ha funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo. È eletto con un'unica votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice nella prima seduta del Consiglio Comunale utile.

7. Il Presidente ed il Vicepresidente restano in carica per una durata pari a quella del Consiglio Comunale.

8. In caso di dimissioni, decesso, impedimento permanente, decadenza o rimozione ai sensi di legge del Presidente si procede all'elezione di un nuovo Presidente.

9. In caso di assenza del Vicepresidente, i compiti di cui al comma 6 sono svolti dal Consigliere anziano come dall'art. 21, comma 3, che precede.

Art. 25 – Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Ove intendano appartenere ad un gruppo diverso, devono darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale si intende appartenere, firmata dal suo Capogruppo. Ove intendano costituire un nuovo gruppo consiliare, lo stesso dovrà essere composto da almeno due componenti.
2. La Conferenza dei Capigruppo, che è presieduta dal Presidente del Consiglio, è a tutti gli effetti Commissione consiliare permanente. La conferenza concorda il calendario dei lavori, l'inserzione di argomenti all'ordine del giorno, nonché i modi ed i tempi della discussione.
3. Alla Conferenza dei Capigruppo spetta la proposta di modifica delle norme statutarie e dei regolamenti comunali. Le ulteriori competenze sono regolate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 26 – Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; hanno, inoltre, il diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento del Consiglio Comunale.
4. I Consiglieri Comunali hanno diritto, nei limiti e nelle forme stabiliti dal regolamento del Consiglio Comunale e dalla legge, di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nonché copia di atti e documenti, in esenzione di spesa. Il Consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge.

Art. 27 – Decadenza del Consigliere Comunale

Il Consigliere Comunale che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio stesso.

CAPO IV – SINDACO

Art. 28 – Principi generali

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente ed è responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Dirige, coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione.
3. Coordina ed indirizza l'attività dei singoli assessori. Può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori
4. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 29 – Attribuzioni del Sindaco

1. Oltre a quanto disposto nelle norme successive ed oltre ad esercitare le competenze ed attribuzioni riconosciute dalla legge, il Sindaco:
 - a. rappresenta il Comune, anche in giudizio, ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dello stesso;
 - b. nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
 - c. propone gli indirizzi generali di governo, da discutersi ed approvarsi dal Consiglio stesso in apposito documento;
 - d. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità di legge, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti;

- e. assegna ai soggetti di cui al precedente punto d), per ciascun ambito di attività dell'amministrazione, gli obiettivi e ne controlla il perseguimento, conferisce le relative risorse, indica le direttive necessarie e verifica l'adeguatezza degli atti e dei comportamenti;
- f. acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni e dati anche riservati;
- g. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- h. mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo della Giunta e ne coordina l'attività;
- i. sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- j. può sospendere il procedimento per l'adozione di atti di competenza degli Assessori o dei responsabili dei servizi sottoponendoli alla Giunta nella riunione immediatamente successiva;
- k. illustra al Consiglio le proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta;
- l. verifica l'attuazione dei programmi e la conformità dell'attività degli enti, aziende ed organismi promossi dal Comune rispetto agli indirizzi deliberati dagli organi competenti e ne riferisce periodicamente al Consiglio;
- m. provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate, generalmente, entro 45 giorni dall'insediamento;
- n. promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- o. può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende, le istituzioni e gli altri enti dipendenti dall'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- p. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende, istituzioni e altri enti dipendenti dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta Comunale;
- q. fa osservare il rispetto del controllo analogo su aziende e/o società c.d. in house, istituzioni e altri enti dipendenti dal Comune, che svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta Comunale;
- r. può chiedere ai Consiglieri la collaborazione per determinati progetti o incarichi, attraverso apposita delega, che deve essere espressamente accettata. Il Consigliere delegato non riceve alcuna indennità, né può svolgere comunque atti di amministrazione attiva, né dispone di poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri su funzionari e responsabili dei servizi. Della delega ad uno o più Consiglieri, il Sindaco ne informa il Consiglio Comunale alla prima seduta utile;
- s. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.

Art. 30 – Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line. Durante tale periodo devono essere altresì sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili ed accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui agli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce.
5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al comma 2 del presente articolo.

Art. 31 – Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco contestualmente agli altri Assessori e svolge tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento e in caso di dimissioni sino all'elezione del nuovo Sindaco.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'indicazione del Sindaco stesso.

CAPO V - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 32 – Principi generali

1. La Giunta Comunale è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Art. 33 – Composizione della Giunta, nomina degli Assessori e cessazione dalla carica

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, tra i quali un Vicesindaco, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e nel rispetto del principio di pari opportunità tra ambi i sessi.
2. Alla prima seduta di Consiglio Comunale successiva alle elezioni, il Sindaco comunica i nominativi dei componenti e le rispettive deleghe.
3. Gli Assessori possono essere scelti tra i cittadini dotati dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere. Gli Assessori possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
4. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.
5. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità dell'adunanza.
6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori con comunicazione scritta, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
7. Oltre che il caso di revoca e fuori dei casi di decadenza dell'intera Giunta, gli Assessori cessano dalla carica per morte, per dimissioni, per perdita dei requisiti di nomina.
8. Le dimissioni dei singoli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno effetto immediato.
9. Il Sindaco è tenuto ad informare il Consiglio Comunale nella prima seduta utile
10. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 34 – Svolgimento dei lavori

1. La Giunta è presieduta dal Sindaco ovvero, in sua assenza, dal Vicesindaco.
2. Le sedute di Giunta Comunale sono valide se è presente almeno la metà dei componenti con arrotondamento all'unità superiore, in caso di numero dispari le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voto prevale il voto del Sindaco.
3. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche. Il Sindaco può invitare a partecipare alle sedute di Giunta, per chiarimenti o comunicazioni su specifici argomenti, Dirigenti e Funzionari comunali oppure persone esterne.

Art. 35 – Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e politico-amministrativi del Consiglio, adottando al riguardo gli atti qualificanti.
2. Sono di competenza della Giunta gli atti di indirizzo, di pianificazione e di programmazione, gli atti di amministrazione a contenuto generale o ad alta discrezionalità che la legge non riserva al Consiglio Comunale, senza ledere le attribuzioni di carattere gestorio riservate ai dirigenti, ove previsti, o ai responsabili di servizi
3. Sono comunque di competenza della Giunta:
 - a) l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi di opere pubbliche, con tutti i relativi allegati ed accessori, fatta salva la competenza del Consiglio per i progetti preliminari in variante al Piano di Governo del Territorio.

Relativamente ai progetti esecutivi di opere pubbliche, approvati dai dirigenti, la Giunta si riserva la facoltà di indirizzo e di controllo ai sensi di legge;

b) la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Comune;

c) l'approvazione del piano esecutivo di gestione;

d) l'autorizzazione alla lite o la resistenza in giudizio;

e) l'accettazione delle donazioni di beni mobili o d'universalità di beni mobili non superiori ad Euro 50.000,00;

f) la fissazione, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, dei parametri e degli standard di misurazione della produttività. Sentito il Segretario Generale, impartisce inoltre direttive ed autorizza la sottoscrizione di contratti decentrati;

g) l'adozione di misuratori e di modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;

h) l'approvazione della programmazione del fabbisogno del personale, la dotazione organica e le sue variazioni;

i) l'adozione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 36 – Incarichi degli Assessori

1. Gli Assessori svolgono gli incarichi loro conferiti dal Sindaco secondo criteri disposti dal Sindaco stesso e ne assumono la relativa responsabilità.

2. Il Sindaco può delegare agli assessori il compimento di atti propri, salvo previsioni contrarie di legge.

3. Il Sindaco può affidare ad un Assessore il coordinamento di progetti specifici.

4. In occasione della presentazione al Consiglio Comunale del bilancio di previsione, la Giunta è tenuta a presentare una relazione con l'analisi della situazione in atto, l'indicazione degli obiettivi annuali e pluriennali e quella degli strumenti operativi che si intendono attivare sulla base delle linee programmatiche approvate

TITOLO IV - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I - SEGRETARIO COMUNALE

Art. 37 – Il Segretario comunale ed il Vicesegretario

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, al Presidente del Consiglio Comunale, ai singoli Consiglieri ed agli uffici. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale. Il Segretario può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio.

6. Il Segretario può essere revocato dal Sindaco nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

7. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario comunale. La copertura del posto di Vicesegretario avviene secondo quanto disposto dalle normative vigenti. Il Vicesegretario comunale coadiuva l'attività del Segretario e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 38 – Principi organizzativi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati in modo che siano assicurati l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione e dei provvedimenti amministrativi. L'articolazione della struttura non deve mai costituire fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve essere assicurata la massima collaborazione tra gli uffici ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'Ente.

2. La gestione del personale si uniforma ai criteri di professionalità, flessibilità e responsabilizzazione.

3. Nel Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, adottato dalla Giunta, sono determinate le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, nonché la dotazione organica del Comune.

4. Il Regolamento di cui al punto precedente deve essere conforme agli indirizzi generali stabiliti dal presente Statuto e dal Consiglio Comunale; al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi elettivi spettano funzioni di indirizzo e di controllo sul conseguimento degli obiettivi ed all'apparato burocratico competono gli aspetti gestionali; al principio della gestione ad indirizzo unitario, per cui l'attività gestionale e la struttura organizzativa devono essere uniformate e finalizzate al perseguimento degli indirizzi fissati dagli organi elettivi.

5. Il Regolamento di cui al precedente comma 3 può prevedere la possibilità che il Sindaco possa conferire, previa deliberazione della Giunta, incarichi di direzione di aree funzionali, incarichi di alta specializzazione, assunzioni di responsabili di settore, di responsabili di servizio o di ufficio a tempo determinato, ex. art. 110 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. fissandone le modalità ed i criteri nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia

Art. 39 – Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati e ordinati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico, usufruiscono del trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e decentrati, ove applicati, e svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini di Bovisio Masciago.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi assegnati ed a perseguire gli obiettivi indicati. Egli è altresì direttamente responsabile degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura comunale, prevedendo, nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 38, i poteri dei Coordinatori di settore, dei Responsabili di servizi ed uffici.

TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI

CAPO I - FORME DI GESTIONE

Art. 40 – Principi generali

1. Il Comune di Bovisio Masciago può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e/o servizi e/o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione od un'azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune di Bovisio Masciago, qualora si renda opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
- f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni, nonché di ogni altra forma prevista e consentita dalla legge.

4. La scelta della forma di gestione di ciascun servizio deve essere determinata dall'economicità, rispetto all'uso delle risorse, e dalla funzionalità e qualità del servizio, rispetto alle esigenze della cittadinanza.

Art. 41 – Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti o dalle relative deliberazioni di Consiglio Comunale.

Art. 42 – Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale e ne approva lo Statuto. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore Generale. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono nominati e possono essere revocati dal Sindaco secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale. Il Direttore generale è assunto con le modalità previste dallo Statuto aziendale ed ha la rappresentanza legale dell'azienda e responsabilità gestionale.
3. Il Consiglio Comunale nomina il Collegio dei revisori dei conti, individuati secondo le modalità stabilite dalla legge, conferisce il capitale di dotazione, approva i bilanci preventivi ed il conto consuntivo, nonché gli atti fondamentali indicati dallo Statuto aziendale.

Art. 43 – Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, scolastici, culturali, sportivi e ricreativi che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il Regolamento di cui al precedente comma 1 determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

Art. 44 – Società di capitale

1. Qualora consentito dalla legge, per l'esercizio di servizi di rilevanza economica, il Comune promuove la costituzione di Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale e può altresì partecipare con quote a Società per azioni i cui fini statuari comprendano l'erogazione di servizi pubblici di interesse locale.
2. Il Consiglio Comunale può approvare di costituire o partecipare con quote a Società di capitale a prevalente, totale o minoritario capitale pubblico locale, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per la gestione di servizi pubblici.
3. La deliberazione di Consiglio Comunale stabilisce le forme di rappresentanza, collegamento e di controllo tra l'Amministrazione comunale e la Società.

TITOLO VI - COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 45 – Principi di cooperazione

L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 46 – Convenzioni ed Unioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro enti strumentali ovvero le Unioni Comunali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale.
3. Per la gestione di particolari servizi il Comune di Bovisio Masciago può promuovere apposite convenzioni con altri enti territoriali, nelle quali può anche essere previsto l'affidamento di servizi ad Aziende e Società a prevalente capitale pubblico appositamente costituite da uno o più enti.
4. Per l'esercizio di funzioni e servizi, il Comune di Bovisio Masciago può costituire con uno o più Comuni, di norma limitrofi, una Unione. Se costituita, l'Unione è finalizzata allo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del D.lgs. n. 267/2000 e delle Leggi Regionali. È compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa

fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuto e Regolamenti), conformandosi ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.

Art. 47 – Accordi di programma

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che comportano l'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, l'esplicitazione dei costi e delle fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VII - BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 48 – Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

Art. 49 – Collegio dei Revisori

1. L'Elezione, la composizione, la durata in carica, le cause di ineleggibilità e d'incompatibilità, le funzioni e le responsabilità del Collegio dei Revisori dei Conti sono stabiliti dalla legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Il Regolamento disciplina, altresì, l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio stesso.

2. L'organo di revisione contabile, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Amministrazione e può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo.

Art. 50 – Controllo di gestione

1. Il Comune attua, anche attraverso la costituzione di apposito ufficio, forme di controllo economico interno di gestione, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'attività comunale, riferita ai centri di costo ricompresi in centri di responsabilità, ed i riflessi che ne conseguono in materia di rappresentazioni contabili.

2. Tale controllo si basa sull'adozione del sistema di pianificazione e verifica, fondato sulla contabilità analitica, collegata alla contabilità finanziaria attraverso la classificazione ed evidenziazione interne, impiegando procedure adeguate in relazione all'organizzazione dell'Ente.

3. L'Ufficio preposto al controllo di gestione provvede a predisporre rapporti periodici che danno conto dell'andamento di gestione.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 – Revisione dello Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso, oltre che alla legge, devono conformarsi tutti gli atti del Comune.

2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che consentano l'effettiva conoscibilità da parte di tutti i cittadini.
3. Lo Statuto e le sue modifiche sono approvati e pubblicati secondo le modalità di legge.